

REGIONE TOSCANA

Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente al periodo dell'attuale emergenza COVID 19

Aggiornamento del documento allegato alla Delibera n. 536/2020

Premessa:

In analogia a quanto effettuato da altre Regioni, anche la Regione Toscana intende fornire, con riguardo al periodo dell'attuale emergenza Coronavirus, indicazioni utili per applicare in maniera omogenea sul territorio regionale le disposizioni in materia di formazione alla sicurezza, anche al fine di contribuire a fornire supporto ed assistenza alle Aziende che operano sul proprio territorio.

Queste indicazioni vengono fornite aggiornando quelle già emanate con Delibera n. 536/2020, anche facendo riferimento ai più recenti provvedimenti governativi connessi all'emergenza Coronavirus, come il DPCM 3 dicembre 2020. Il riferimento va anche al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto in data 24/04/2020, a cui si rimanda anche nell'art.4 del sopra citato DPCM 3 dicembre.

Riguardo le disposizioni regionali, il riferimento è alle ordinanze del Presidente della Giunta regionale toscana n. 109 del 13/11/2020, n. 116 del 28/11/2020, e n. 117 del 5/12/2020. Le tre ordinanze dispongono: "è consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l'erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 95/2020 e nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".

Il periodo di applicazione, come sopra riportato, è quello della durata dell'attuale emergenza Coronavirus. Naturalmente le attestazioni di cui alla formazione effettuata seguendo le indicazioni fornite avranno la valenza temporale stabilita nella disciplina di riferimento (accordi stato/regioni ecc.).

INDICAZIONI:

- Limitare l'organizzazione di corsi di formazione che prevedano la presenza fisica di persone in aule didattiche. Infatti, se pur il DPCM 3 dicembre 2020, all'art.1 c.10 lettera s, mantiene la possibilità di effettuazione in presenza dei corsi "in ambito sicurezza e salute", nel rispetto delle misure anti contagio di cui al Documento INAIL citato, le ordinanze del Presidente della Giunta

regionale toscana n. 109 del 13/11/2020, n. 116 del 28/11/2020 e n. 117 del 5/12/2020 dispongono che “è consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa”. Insomma, in considerazione dell'andamento epidemiologico, si consiglia di limitare il più possibile il ricorso alla formazione in presenza. Di seguito alcuni esempi (indicativi e non esaustivi) di possibile ricorso alla formazione in presenza: quando il corso è rivolto ad utenti che non hanno familiarità con gli strumenti digitali, quando gli utenti si trovano in aree territoriali non coperte dalla rete, per l'effettuazione di moduli pratici/addestrativi... La valutazione spetta in ogni caso al soggetto formatore. Il ricorso alla presenza è inoltre consentito per lo svolgimento di eventuali esami finali.

- Sostituire in tutti i casi in cui ciò è possibile (es. quando il target di riferimento ha buona familiarità con strumenti informatici/digitali) la prevista “formazione in presenza” con la formazione in videopresenza (=videoconferenza= streaming sincrono).

Per videoconferenza si intende:

Streaming sincrono ovvero un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la **compresenza temporale di discenti e docenti** che **interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona)** presso più sedi individuate dal Soggetto organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.

Deve pertanto essere prevista una modalità di interazione tra docente e discenti tramite videocamera, microfono ecc. Devono essere registrate, dal soggetto organizzatore, le presenze nell'apposito registro, riportando gli orari di inizio e fine lezione. Questo può essere effettuato anche digitalmente tramite registro elettronico. I sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma/ collegate in videoconferenza.

- Si può ricorrere alla formazione in videopresenza sia per l'effettuazione delle ore nei corsi di formazione di base o abilitanti, che per l'aggiornamento, ad eccezione dei moduli formativi dei corsi abilitanti che prevedono l'addestramento pratico (es. parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

- E' opportuno che le aziende effettuino celermente la formazione teorica in videoconferenza in occasione di eventuali cambi di mansione conseguenti a modifiche organizzative messe in atto per contrastare il diffondersi del Covid-19.

- Anche l'addestramento, con particolare riguardo all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ma non solo, potrà essere effettuato on-line, per evitare rischi di contagio.

Di seguito un esempio pratico, relativamente ai corsi di formazione lavoratori ex art.37 - D. lgs.81/2008:

- Formazione generale lavoratori (ore 4): da effettuarsi in videoconferenza sincrona o in e-learning (in quest'ultimo caso con le indicazioni previste dall'allegato II dell'Accordo del luglio 2016). E' ammesso il ricorso alla presenza nei casi in cui la videoconferenza non è fattibile (vedi esempi sopra riportati).
- Formazione specifica:
 - Rischio basso: da effettuarsi in videoconferenza sincrona o in e-learning (in quest'ultimo caso con le indicazioni previste dall'allegato II dell'Accordo del luglio 2016). E' ammesso il

ricorso alla presenza nei casi in cui la videoconferenza non è fattibile (vedi esempi sopra riportati).

- Rischio medio e alto: da effettuarsi in videoconferenza sincrona o, nei casi in cui questa non è fattibile, in presenza. Il corso può essere effettuato in e-learning soltanto nell'ambito di progetti sperimentali approvati dalle Regioni.

Per la Toscana la modalità e-learning è prevista al momento soltanto per il settore della sanità, sia pubblico che privato, con riguardo alle strutture sanitarie e ospedaliere che ne hanno fatto richiesta, presentando progetti alla Regione Toscana, e con alcune specifiche indicate nella delibera di riferimento (n. 959/2019). Una Commissione di valutazione ha effettuato la valutazione dei progetti trasmessi. Essendo stato previsto nella citata delibera che una parte di ore (n.4) sarebbero dovute essere svolte in aula, queste dovranno essere effettuate in videopresenza, come sopra specificato.

- Aggiornamento: da effettuarsi in e-learning o, suggerito, in videopresenza.

Si coglie l'occasione per ricordare che, nel caso di effettuazione di corsi in presenza, al di fuori della sede aziendale, è opportuno che venga posta particolare attenzione agli spostamenti, es. con mezzi aziendali o personali, nel rispetto delle misure anti contagio.

CORSI DI FORMAZIONE ABILITANTI:

Uno specifico riferimento va fatto ai corsi di formazione "abilitanti" (es. corsi per l'abilitazione alla guida di grandi attrezzature ex art.73 d. lgs.81/2008 ed ex accordo stato/regioni del 22 febbraio 2012):

Il protocollo condiviso del 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali al punto 10 prevede ***"Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)."***

A questo va anche aggiunto quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. "Cura Italia", così come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, che all'articolo 103, comma 2 ha stabilito che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza....".

Pertanto, ai sensi della disciplina emergenziale sopra riportata, il mancato completamento dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. L'aggiornamento dovrà essere completato, al termine dell'emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.

Rimane anche la possibilità, ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020 e delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale toscana n. 109 del 13/11/2020, n. 116 del 28/11/2020, n. 117 del 5/12/2020 di realizzare la parte pratica /addestrativa dei corsi in presenza, e la parte teorica in video presenza sincrona, o, nei casi in cui questa non è fattibile, in presenza, nel rispetto delle misure anti contagio previste.

Preme specificare che, qualora nei luoghi di lavoro vi siano più lavoratori che svolgono il medesimo ruolo, connesso a quella specifica abilitazione, il datore di lavoro dovrà cercare di adibire alle funzioni aziendali di cui si sta parlando, prioritariamente i soggetti che hanno completato, precedentemente all'emergenza, il percorso di aggiornamento.

Quanto sopra detto non si applica al caso della formazione di base (quella abilitante): l'operatore privo della dovuta formazione non può e non deve in alcun modo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione abilitante si riferisce.

Le indicazioni riportate in questo paragrafo valgono anche con riferimento ai Corsi di formazione e di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.